



PROCEDURA DETTAGLIATA PER LA SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE DA PARTE DELLO STATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE EUROPEA

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_it/

I vostri dati

Nome Sig.ra

E-mail

Lingua italiano

Via e numero civico

Codice postale, località:

Paese Italia

Telefono 0039

Dati dell'autorità o dell'organismo

Nome dell'autorità Governo Italiano

Persona di contatto Mario Draghi

E-mail presidente@pec.governo.it

Telefono 00390667791

Via e numero civico Palazzo Chigi Piazza Colonna 370

Codice postale, località:00187, Roma

Paese Italia

Provvedimenti nazionali sospettati di violare il diritto dell'Unione

DL 105 del 23.07.2021 e DL 111 del 06.08.2021

Legge dell'UE che a vostro avviso è stata violata

Reg. UE 2021/953 (in particolare il 36° considerando) e Reg. UE 2021/954

Carta fondamentale dei diritti dell'EU articoli: 21 divieto di ogni discriminazione, 3 tutela il diritto all'integrità della persona, 8 diritto al rispetto della vita privata e 9 diritto alla libertà di pensiero

Risoluzione n. 2361/2021 (in particolare 7.3.1 e 7.3.2)

Descrizione del problema

Si prega di descrivere il problema.

Il Governo Italiano col DL 23/7/21 n.105 introduce, dai 12 anni, l'obbligo di esibire il Green Pass (vaccino, avvenuta guarigione o tampone ogni 48 ore) per accedere a ristoranti al chiuso, cinema, musei, mostre, piscine, palestre, centri termali, parchi di divertimento, biblioteche ecc.

Inoltre col DL 6/8/21 n. 111 introduce l'obbligo del green pass per scuola, università e mezzi di trasporti a lunga percorrenza.

Tali norme violano le norme UE e sono lesive dei diritti dei minori in spregio alle raccomandazioni della OMS secondo cui i minori tendono ad una malattia lieve rispetto agli adulti e, salvo casi di fragilità, non è urgente vaccinarli rispetto ad anziani e persone a rischio.

Gli studi non dimostrano ancora che il rapporto rischio/beneficio del vaccino sui minori –art.1, par.28 bis DIR 2001/83/CE per la concessione di autorizzazioni condizionate - sia positivo: attualmente il rischio per la fascia 0-19 anni è quasi inesistente poiché non colpiti in forma grave dal virus (la mortalità in Italia per questa fascia è dello 0,0003%) né da varianti, ma esposti a **rischio non necessario di eventi avversi, non testati nel lungo periodo.**

Altri Paesi europei, pur non imponendo discriminazioni, restringono la vaccinazione dei minori ai soli casi di fragilità (Germania, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Finlandia, Svezia) o interdicono la vaccinazione dei minori (Portogallo, Albania, Cipro, Irlanda, Croazia, Islanda, Norvegia, Ucraina).

Per scuola e università il DL 111 prevede la possibilità di derogare all'obbligo di dispositivi di protezione (mascherine) solo per le classi di studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione, legittimando così discriminazioni fra alunni vaccinati e non, in violazione anche del diritto al rispetto della vita privata (**Art. 8 CEDU**).

L'art. 1 c.6 integra il DL 52/21 che prevedeva l'obbligo vaccinale per i sanitari (in contrasto con la normativa comunitaria - 36° consid.REG UE2021/953), con l'art. 9ter, disponendo che dal 1/9/21 al 31/12/21, termine di cessazione dello Stato di emergenza, tutto il personale scolastico di istruzione e università e gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass per accedere a scuole e università.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al c.1 da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Al fine di consentire il pagamento del personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021.

L'art. 2 del DL 111/21 prevede l'obbligo del green pass per tutti i mezzi di trasporto (navi, traghetti, treni, bus e aerei) ad eccezione di quelli locali a breve percorrenza.

La violazione delle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400€ a 1.000€.

Tali disposizioni violano il Reg. EU 2021/953 che introduce il certificato verde digitale per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE, non per limitarne i diritti e le libertà e vieta ogni discriminazione.

I DL 111/21 e DL 105/21 violano i Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954, introducendo di fatto un obbligo vaccinale a fronte di un'autorizzazione EMA condizionata, discriminando i non vaccinati, costringendoli a sottoporsi ogni 48 ore a tamponi nasali invasivi, fastidiosi, costosi (il prezzo oscilla da €15 a €25) e da prenotare in farmacia con tempi di attesa anche di una settimana.

Tale prescrizione limita la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro, costringendo chi lavora 6 giorni a settimana a sottoporsi a 3 tamponi settimanali, al costo mensile di circa €180 par a circa il 10-20% della retribuzione mensile media italiana, inoltre, i tamponi nasali ripetuti con frequenza possono provocare riniti o altri problemi.

Evidenze scientifiche dimostrano che scuole e università sono sicure se vengono rispettate le misure prescritte (distanziamento di 1 m. o mascherina, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, non frequenza in caso di sintomi) e che anche i soggetti vaccinati possano contrarre l'infezione e/o trasmettere il virus. Inoltre, i trasporti locali maggiormente e quotidianamente frequentati, e dunque più a rischio contagio, sono esclusi dall'obbligo del green pass.

Tali misure non sono scientificamente funzionali al "contenimento dell'epidemia", ma provvedimenti POLITICI per fare pressione sulla popolazione e per costringere le persone a vaccinarsi, inclusi i minori, totalmente esenti da rischio di Covid grave, considerato che si è dichiaratamente esclusa la gratuità dei tamponi proprio perché avrebbe "disincentivato la vaccinazione".

Il Governo Italiano, nonostante la massima parte della popolazione a rischio sia stata già vaccinata con doppia dose e l'Italia sia zona bianca, fa pressione per costringere al vaccino lavoratori, studenti e minorenni non per "tutelare la salute dei cittadini", ma per incrementare la percentuale della popolazione vaccinata.

In Europa solo l'Italia ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, indirettamente e di fatto, anche per il personale scolastico e universitario, studenti compresi, per i mezzi di trasporto (DL 111/2021), nonché per accedere a luoghi di cultura e sport inclusi quelli rivolti ai minorenni (DL 105/2021) in violazione delle norme comunitarie, prevedendo in alternativa al vaccino un tampone a pagamento ogni 48 ore, invasivo e costoso.

Tale obbligo vaccinale indiretto viola il **36° considerando del Reg. UE 2021/953** che sancisce: *"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate ... perché hanno scelto di non essere vaccinate."*

Il 6° Considerando Reg. UE 953 riconosce il potere degli Stati membri di stabilire limitazioni – proporzionali e non discriminatorie - al diritto di circolazione se *"strettamente limitate nella portata e nel tempo"*, mentre il DL 111 (così come il precedente DL 105) protrae l'obbligo del green pass fino al 31 dicembre 2021, per 5 lunghi mesi e di fatto sine die facendo riferimento alla fine dello stato d'emergenza.

Tale obbligo viola anche la **risoluzione n. 2361/2021** che sancisce la necessità di - **7.3.1:** *"assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera"* e di **7.3.2:** *"garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o non voler essere vaccinato"*.

I DL 105/2021 e DL 111/2021 violano la Carta fondamentale dei diritti dell'EU agli artt.: **21 divieto di ogni discriminazione, 3 tutela il diritto all'integrità della persona, 8 diritto al rispetto della vita privata e 9 diritto alla libertà di pensiero.**

Lo Stato membro interessato riceve finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro? Sì

La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE? Sì

Spiegare in quale misura riguarda il diritto dell'Unione e quale diritto fondamentale è stato violato. CEDU art 21 divieto di ogni discriminazione, 3 tutela il diritto all'integrità della persona, 8 diritto al rispetto della vita privata e 9 diritto alla libertà di pensiero

Documenti giustificativi

Elenco dei documenti

DL 105/2021 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg>

DL 111/2021 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>

Rettifica regolamento EU 2021/953 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29>

CEDU https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Regolamento EU 953/2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953>

Regolamento EU 954/2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0954>

Risoluzione 2361/2021 <file:///C:/Users/mball/Downloads/resolution+2361.pdf>

Atto di sindacato ispettivo 1-00388 Senato 16/6/2021

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973>

Precedenti tentativi di risolvere il problema

Avete già intrapreso azioni nello Stato membro in questione per tentare di risolvere il problema? No

Per quale motivo non avete intrapreso alcuna azione per affrontare il problema nello Stato membro interessato? Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione: Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione

Siete a conoscenza di eventuali azioni in corso nello Stato membro in questione riguardo alla questione sollevata nella denuncia?: No